

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI

Bellinzona, dicembre 2006

DIRETTIVA N. 8

(Valida dal 1. gennaio 2007)

IMPOSIZIONE ALLA FONTE DEI LAVORATORI DI UN'IMPRESA DI TRASPORTO INTERNAZIONALE (art. 120 LT e 97 LIFD)

I. PERSONE ASSOGGETTATE

Le persone senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera che lavorano nel traffico internazionale a bordo di una nave, di un battello, di un aeromobile o di un veicolo di trasporto stradale e che ricevono un salario o altre remunerazioni da un datore di lavoro avente sede o stabilimento d'impresa nel Cantone, sono assoggettate all'imposta alla fonte.

II. PRESTAZIONI IMPONIBILI

1. Sono imponibili tutti i redditi provenienti da un'attività lucrativa svolta per conto di terzi, compresi quelli accessori quali le indennità per prestazioni speciali, le commissioni, gli assegni per i figli e la famiglia, i premi per anzianità di servizio, le gratifiche, le mance, i tantièmes e ogni altro vantaggio valutabile in denaro.
2. Le prestazioni in natura (vitto e alloggio gratuiti) e le mance sono di regola valutate secondo le norme valide per l'assicurazione vecchiaia e superstiti federale (AVS).

III. CALCOLO DELL'IMPOSTA (imposta cantonale, comunale e federale)

1. L'imposta alla fonte è calcolata sui redditi lordi. In caso di inizio o di cessazione dell'attività nel corso dell'anno, ai fini della definizione dell'aliquota d'imposta, il reddito deve essere convertito su un anno intero (360 giorni). Per informazioni più dettagliate si rimanda alla Direttiva concernente l'imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio.

2. Le aliquote sono quelle applicabili ai lavoratori con domicilio o dimora fiscali nel Cantone.

TABELLA A	– per persone sole (celibi, nubili, vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati);
TABELLA B	– per coniugati non separati viventi in comunione domestica; – per vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, celibi e nubili, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento provvedono o con persone bisognose residenti in Svizzera al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
TABELLA C	– per coniugati viventi in comunione domestica, con entrambi attività lucrative principale esercitata in Svizzera;
TABELLA D (aliquota 4%)	– per contribuenti esercitanti un'attività a tempo parziale o accessoria.

Per il trattamento fiscale dei contribuenti che vivono in regime di concubinato, si consulti la Direttiva N. 1 - Capitolo III/C - Concubini.

Le aliquote tengono conto, in modo forfettario, delle spese professionali, dei premi e delle quote assicurative, come pure dei carichi familiari del contribuente.

IV. RISERVA DELLE CONVENZIONI DI DOPPIA IMPOSIZIONE

La trattenuta d'imposta deve tenere conto di eventuali disposizioni divergenti risultanti da convenzioni di doppia imposizione (CDI). La tabella annessa indica in quali casi l'imposta alla fonte deve essere prelevata. Se non esiste alcuna convenzione tra la Svizzera e lo Stato di domicilio del lavoratore, l'imposta alla fonte deve sempre essere prelevata.

V. CONTEGGIO E VERSAMENTO ALL'AUTORITÀ FISCALE

1. Le imposte alla fonte scadono al momento del pagamento (versamento in contanti o bonifico) oppure della compensazione della prestazione imponibile. Di regola l'allestimento dei conteggi e il riversamento delle imposte deve avvenire secondo le modalità valide per i lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio (cfr. Direttiva sull'imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti). Il ritardo nel riversamento delle imposte trattenute comporta il conteggio di un interesse di ritardo secondo le disposizioni del Consiglio di Stato.
2. Il datore di lavoro deve trasmettere alla Divisione delle contribuzioni, Ufficio delle imposte alla fonte, il conteggio debitamente compilato indicando il No. AVS (o la data di nascita), il cognome e nome del contribuente all'estero, le mutazioni, il salario lordo, la tabella applicata, il numero dei figli e l'ammontare delle imposte trattenute alla fonte. Il debitore della prestazione ha il diritto di trattenere direttamente una provvigione d'incasso del 4% sulle imposte spettanti all'autorità fiscale.

3. Il datore di lavoro è responsabile della trattenuta corretta e del riversamento alla Divisione delle contribuzioni, Ufficio delle imposte alla fonte.
4. L'omissione intenzionale o per negligenza del prelevamento dell'imposta alla fonte è considerata una sottrazione d'imposta e il mancato riversamento della medesima all'autorità fiscale un'appropriazione indebita.

VI. ATTESTAZIONE CONCERNENTE L'IMPOSTA TRATTENUTA

Al contribuente deve essere rilasciata, senza che ne faccia richiesta, un'attestazione con l'ammontare dell'imposta trattenuta alla fonte.

VII. RIMEDI GIURIDICI

Il contribuente o il datore di lavoro che intende contestare la trattenuta d'imposta alla fonte può richiedere all'Ufficio delle imposte alla fonte una decisione in merito all'esistenza e all'estensione dell'assoggettamento. La richiesta deve essere presentata entro la fine del mese di marzo dell'anno che segue la scadenza della prestazione imponibile.

VIII. INFORMAZIONI

Informazioni possono essere chieste alla Divisione delle contribuzioni, Ufficio delle imposte alla fonte, Bellinzona (telefono 091/814 39 01).

DIVISIONE DELLE CONTRIBUTIONI
Ufficio delle imposte alla fonte

TABELLA DELLE CONVENZIONI DI DOPPIA IMPOSIZIONE (stato al 1.7.2006)

Legenda

- a) L'imposta alla fonte deve essere prelevata quando la direzione effettiva degli affari si trova in Svizzera. Nel caso di società di navigazione marittima o interna, quando la direzione degli affari si trova a bordo della nave o del battello, la Svizzera ha il diritto di tassare se l'imbarcazione ha un porto di immatricolazione in Svizzera o, in difetto di ciò, se l'amministratore è domiciliato in Svizzera;
- b) l'imposta alla fonte deve essere prelevata quando la sede dell'impresa si trova in Svizzera;
- c) l'imposta alla fonte deve essere prelevata quando l'attività è svolta su un battello immatricolato in Svizzera o i cui documenti sono registrati in Svizzera;
- d) la Svizzera non ha il diritto di tassare;
- e) solo la parte del lavoro effettuato in Svizzera può essere tassata in Svizzera.

¹⁾ Per tutti i rimanenti Paesi che non figurano nella lista, l'imposta alla fonte deve sempre essere prelevata;

²⁾ per gli equipaggi della SAS: lett. d);

³⁾ quando le navi sono immatricolate o i loro documenti registrati in uno Stato terzo: lett. b);

⁴⁾ per le navi iscritte al registro internazionale delle navi norvegesi: imposizione nello Stato di domicilio;

⁵⁾ per gli equipaggi impiegati dalla SAS: imposizione nello Stato di domicilio;

⁶⁾ vale anche per equipaggi di aerei impiegati esclusivamente nello Stato di domicilio.

* La convenzione non è ancora in vigore: si applica tuttavia provvisoriamente già a partire dal 1. gennaio 2001.

Stato estero di domicilio ¹⁾	EQUIPAGGIO DI			
	Battello nella navigazione internazionale	Aeromobile nel traffico internazionale	Battello nella navigazione interna	Veicolo di trasporto stradale internazionale
Africa del Sud	a	a	e	e
Albania	a	a	e	e
Argentina*	a	a	e	e
Australia	b	b	e	e
Austria	a	a	a	e
Belgio	a	a	a	e
Bielorussia	b	b	e	b
Bulgaria	a	a	a	a
Canada	b	b	e	e
Cina	a	a	e	e
Corea del Sud	d	d	e	e
Costa d'Avorio	a	a	e	e
Croazia	a	a	a	e
Danimarca	a	a ²⁾	e	e
Ecuador	a	a	e	e
Egitto	a	a	e	e
Estonia	b	b	e	e
Filippine	a	a	e	e
Finlandia	b	b	e	e
Francia	a	a	a	e
Germania	a	a	a	e
Giamaica	b	b	e	e
Giappone	b	b	e	e
Gran Bretagna	a	a	a	e
Grecia	c ³⁾	a	e	e
India	b	b	e	e
Indonesia	b	b	e	e
Iran	b	b	e	e
Irlanda	a	a	e	e
Islanda	a	a	e	e
Israele	a	a	e	e
Italia	a	a	a	e
Kazakistan	b	b	e	e
Kirghizistan	a	a	e	a
Kuwait	a	a	e	e
Lettonia	b	b	e	e
Lituania	b	b	e	e
Liechtenstein	e	e	e	e

Stato estero di domicilio ¹⁾	EQUIPAGGIO DI			
	Battello nella navigazione internazionale	Aeromobile nel traffico internazionale	Battello nella navigazione interna	Veicolo di trasporto stradale internazionale
Lussemburgo	a	a	a	e
Macedonia	a	a	e	a
Malaisia	b	b	e	e
Marocco	a	a	e	e
Messico	a	a	e	e
Moldavia	b	b	e	e
Mongolia	a	a	e	a
Norvegia	b ⁴⁾	b ⁵⁾	e	e
Nuova Zelanda	a	a	e	e
Paesi Bassi	e	e	e	e
Pakistan	b	b ⁶⁾	b	e
Polonia	a	a	a	e
Portogallo	b	b	e	e
Repubblica Ceca	a	a	e	e
Romania	a	a	e	a
Russia	b	b	e	e
Serbia-Montenegro	a	a	e	a
Singapore	d	d	e	e
Slovacchia	a	a	e	a
Slovenia	a	a	e	e
Spagna	a	a	e	e
Sri Lanka	a	a	e	e
Stati Uniti (USA)	d	d	e	e
Svezia	a	a	e	e
Tailandia	b	b	e	e
Trinità e Tobago	a	a	e	e
Tunisia	a	a	e	e
Ucraina	b	b	e	b
Ungheria	a	a	e	a
Uzbekistan	b	b	e	b
Venezuela	a	a	e	e
Vietnam	b	b	e	e

Legenda: vedi pagina 3.